



Sentenza n. 224/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Maristella Filomena

Primo Referendario

Guido Tarantelli

Primo Referendario – relatore –

nella pubblica udienza del giorno **23 giugno 2026** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al **n. 24440** relativo al conto giudiziale n. 43815 reso dal consegnatario degli stampati a valore della Questura di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2013, Seminara Antonietta, nata a Maropati (RC) il 6.3.1957 (SMNNNT57C46E968I) e residente in Reggio Calabria via Raffaele Valensise n.39 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Vittorio Milardi (MLRVTR65M22D122O) e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via Marsala 6B, con indirizzo pec vittorio.milardi@pecstudio.it.

Nella pubblica udienza del 23 giugno 2026, udita la relazione del giudice relatore e sentito l'avv. Vittorio Milardi e il pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone; nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 255/2025, il magistrato istruttore rappresentava che in data 8/01/2025 la Questura di Reggio Calabria ha depositato il conto giudiziale

	relativo all'agente contabile sig.ra Seminara Antonietta, consegnataria degli	
	stampati a valore nell'esercizio finanziario 2013, accompagnato da una rela-	
	zione del competente ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli Af-	
	fari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ma non viene rilasciato il visto	
	di regolarità amministrativa e contabile per mancata rendicontazione nel conto	
	giudiziale della parte relativa ai documenti di viaggio per rifugiati politici, stra-	
	nieri, apolidi, né altra documentazione eventualmente idonea a supplirla.	
	Specificava la relazione che in merito alla mancata rendicontazione di tali do-	
	cumenti, veniva trasmessa una nota a firma del Questore La Rosa, datata	
	29.10.2024, secondo la quale non si può ricostruire l'esatto numero dei titoli	
	suddetti in carico all'ufficio Questura di Reggio Calabria verosimilmente in ra-	
	gione di vari episodi di allagamento che hanno interessato gli archivi della stessa	
	presso cui erano conservati i documenti in esame.	
	A seguito dell'istruttoria venivano evidenziate alcune criticità.	
	In particolare, esaminato a campione il mese di giugno 2013 i passaporti rila-	
	sciati dalla Questura di Reggio Calabria risultano essere n. 587 e, a seguito di	
	richiesta delle quietanze a prova del versamento nelle casse dello Stato delle	
	somme previste per i rilasci, sono stati rilevati n. 300 passaporti rilasciati senza	
	documentazione giustificativa della avvenuta riscossione e a supporto del paga-	
	mento avvenuto.	
	A seguito di foglio di rilievo venivano trasmesse 99 quietanze, non risultando	
	depositate le restanti 201.	
	Pertanto, in mancanza di idonea giustificazione di quietanze di versamento per	
	il rilascio passaporti della sede di Reggio Calabria, la relazione concludeva che	
	la gestione venisse considerata irregolare, con un ammanco pari all'importo	
	2	

	fisso unitario previsto per il rilascio passaporto di € 42,50 moltiplicato i numeri	
	di passaporti sopra indicati (201), per un importo complessivo di € 8.542,50.	
	In via subordinata, l'irregolarità senza ammanco per la mancata presentazione	
	di n. 189 quietanze di versamento dovuto a titolo di rilascio passaporto, a causa	
	dello scarto d'archivio, che ha impedito la verifica della documentazione con-	
	tabile rendicontata, restando comunque l'irregolarità con ammanco di € 510,00	
	per i restanti 12 passaporti.	
	2. L'agente contabile con memoria chiedeva dichiarare l'insussistenza di	
	qualsiasi responsabilità contabile in relazione al conto per l'esercizio 2013,	
	per difetto di titolarità della gestione nel periodo considerato e conseguente-	
	mente, escludere ogni addebito contabile a suo carico e dichiarare il conto, per	
	quanto di eventuale competenza, regolare e privo di responsabilità personale.	
	In via subordinata qualificare le eventuali irregolarità come esclusivamente	
	formali e comunque non riferibili alla stessa, in ragione della intervenuta di-	
	struzione degli archivi nel 2021 e del mancato collegamento causale con qua-	
	lunque condotta da lei posta in essere; escludere in ogni caso la sussistenza di	
	un danno erariale, non risultando provata né la mancanza effettiva delle	
	somme, né il nesso causale tra la sua condotta e l'asserito ammanco.	
	Con successive note del 27.5.2026 l'agente rappresentava che l'esercizio fi-	
	nanziario 2013 risulta integralmente ricompreso nella gestione del consegna-	
	tario sig. Andronaco (con vice Ciraolo), formalmente nominato nel 1991 e	
	titolare del maneggio dei beni e degli stampati a valore oggetto di contesta-	
	zione ed eccepiva la prescrizione.	
	3. All'udienza del 23 giugno 2026 l'avv. Milardi e il pubblico ministero con-	
	cludevano come da verbale d'udienza.	
	3	

		Quindi la causa era trattenuta in decisione.	
	4.	In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'agente contabile.	
		Infatti, plurimi elementi evidenziano che la sig.ra Seminara non sia da considerarsi come l'effettivo agente contabile, non avendo avuto alcun maneggio delle somme.	
		Occorre premettere che, <i>prima facie</i> , è stato corretta l'indicazione della stessa quale agente contabile, risultando come il soggetto che ha presentato il conto e nei cui confronti, dunque, è stata diretta la contestazione degli ammanchi.	
		In questo senso dall'attività istruttoria – composta anche da un foglio di rilievo – non sono emersi elementi che escludessero la qualifica della Seminara quale agente contabile.	
		Tuttavia, a seguito delle contestazioni mosse in sede giudiziale la stessa convenuta ha chiarito di essere stata nominata quale agente contabile solo nel 2021, non rivestendo tale qualità nel 2013 e che a seguito della nota del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 10 febbraio 2023 indirizzata alla Questura di Reggio Calabria e, per conoscenza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – con la quale si ribadiva la perdurante mancanza di rendicontazione per gli anni 2011-2019 e si richiedeva la trasmissione dei relativi conti giudiziali, con espresso avvertimento che, in difetto, sarebbe stata inoltrata segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti per mancata rendicontazione – sotto la sua supervisione si redigevano i conti giudiziali per ciascuna annualità pregressa, a seguito della creazione di gruppi di lavoro (cfr. all. 15 ss.).	
		Evidenziava, altresì, che era stata posta in quiescenza con effetto dall'1.4.2024	
		4	

	e che quindi non aveva avuto conoscenza delle richieste istruttorie successive.	
	Dunque, sulla base della prospettazione fornita, supportata dalla documenta-	
	zione prodotta, appare evidente l'assenza di gestione in capo alla convenuta del	
	conto in oggetto, non avendo rivestito per il periodo in esame la qualifica di	
	agente contabile.	
	Sul punto si osserva che la stessa procura regionale in udienza ha concluso per	
	la declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'agente.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva non	
	definisce il giudizio in ordine alla regolarità della gestione in esame, il conto su	
	tale gestione dovrà essere reso da soggetto diverso, che risulta essere stato no-	
	minato agente contabile o che ha avuto l'effettivo "maneggio". L'amministra-	
	zione è, conseguentemente, tenuta a garantire l'esatto adempimento della disci-	
	plina recata dagli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acqui-	
	sendo il conto e provvedendo alla sua parificazione, ferme restando le compe-	
	tenze della procura erariale, a cui il presente provvedimento viene trasmesso, in	
	materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto	
	legittimato passivamente in caso di inadempimento.	
	5. Tenuto conto che la presente decisione si fonda su questioni pregiudiziali	
	non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	- dichiara il difetto di legittimazione passiva della sig.ra Seminara Anto-	
	nietta quale consegnatario degli stampati a valore della Questura di Reg-	
	gio Calabria per l'esercizio finanziario 2013;	
	5	

